Pubblicato il 02/10/2024

N. 17125/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14044/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14044 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Comito in Roma, via De Donato n. 10;

contro

Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la S, non costituito in giudizio;

Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento adottato il 06.10.23 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell""A.M. - Centro

M_D AB05933 REG2024 0634090 05-11-2024

Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica e notificato in pari data, recante giudizio di esclusione dall'arruolamento quale VFP4 nell'Aeronautica Militare, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/3/2024:

del Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare il 31.01.2024, comunicato, in pari data, mediante pubblicazione sul portale web del Ministero della Difesa, recante la graduatoria di merito relativa all'immissione nell'Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell'Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, limitatamente alla parte in cui il ricorrente ne viene escluso a seguito del giudizio di "non idoneità" espresso dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica in data 06.10.23, oggetto di gravame con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso

M_D AB05933 REG2024 0634090 05-11-2024

per l'arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell'Aeronautica Militare per la seguente motivazione: "Tatuaggio regione posteriore tibio – tarsica destra non compatibile";

Considerato che, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata disposta una verificazione al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità;

Vista la relazione di verificazione, depositata agli atti il 18.12.2023, che ha attestato l'idoneità del ricorrente al proseguimento dell'iter selettivo per il concorso *de quo*;

Considerato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale,

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15.02.2024 all'Amministrazione resistente e il 16.02.2024 ad un controinteressato, e depositato in data 4.03.2024, il ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto del 31.01.2024 del Ministero della Difesa, recante la graduatoria di merito del concorso *de quo*, limitatamente alla parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente medesimo;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della

M_D AB05933 REG2024 0634090 05-11-2024

comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica del 15 gennaio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica del 15 gennaio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

M_D AB05933 REG2024 0634090 05-11-2024

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

M_D AB05933 REG2024 0634090 05-11-2024